

Enti locali. La Corte costituzionale ha respinto le obiezioni di quattro **Regioni** sulla riforma di Province e Città metropolitane

La Consulta salva la legge Delrio

Per i giudici l'elezione di secondo grado è compatibile con il «principio democratico»

Gianni Trovati
MILANO

La riforma delle Province supera il suo esame più difficile in Corte costituzionale. Nella sentenza 50/2015 depositata ieri i giudici delle leggi hanno respinto in blocco le obiezioni sollevate da Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, in un'alleanza bipartisan dalla Lega a Sel che aveva contestato la legittimità di 58 dei 151 commi dai quali è costituito l'articolo unico della legge Delrio.

Dal punto di vista matematico, le obiezioni respinte ieri dalla Consulta abbracciavano poco meno del 40% della riforma, ma sul piano politico il loro peso era praticamente totalitario. Nel mirino delle **Regioni** era finito infatti il modello di Governo di secondo grado, in base al quale gli organi politici di Province e Città metropolitane sono eletti fra i consiglieri comunali del territorio, l'istituzione stessa delle Città, prevista dalla legge fin dal 1990 ma rimasta inattuata e le

modalità di redistribuzione delle competenze degli enti di area vasta. In soprammercato, le contestazioni regionali si erano anche appuntate contro la nuova disciplina delle Unioni e delle fusioni di Comuni.

La Corte costituzionale riorganizza per punti le tante questioni

SEMAFORO VERDE

Sì alla ridefinizione di confini e competenze degli enti territoriali anche se manca l'iniziativa dei Comuni

sollevate dalle **Regioni**, e le respinge per blocchi. Secondo la Corte, prima di tutto, non è indispensabile che gli enti previsti dalla Costituzione abbiano una rappresentanza politica eletta direttamente dai cittadini, perché secondo la giurisprudenza consolidata (la Consul-

ta cita una propria sentenza del 1968, lan.96) le elezioni di secondo grado hanno «piena compatibilità con il principio democratico e quello autonomistico». Questo sistema non è incompatibile nemmeno con la Carta europea dell'autonomia locale, evocata dalle **Regioni** ricorrenti, che all'articolo 3, comma 2 chiede che gli organi collegiali siano «freely elected». La notazione è rilevante, spiega la Corte, ma va intesa «nel senso sostanziale dell'esigenza di una effettiva rappresentatività dell'organo rispetto alle comunità interessate». Rappresentatività che, giudica la Consulta, è tutelata anche dall'elezione di secondo grado.

La riforma che modifica l'architettura istituzionale dei territori, poi, non viola nemmeno l'articolo 133 della Costituzione, in base al quale la modifica delle circoscrizioni provinciali deve essere stabilita con legge statale «su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione». Questa procedura, secon-

do la sentenza, è riferibile «solo a interventi singolari», vale a dire alla modifica o all'istituzione di una Provincia, ma finisce per essere incompatibile con la complessiva «riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica» prevista dalla riforma Delrio. E ingiustificata viene ritenuta anche la pretesa delle **Regioni** sulla propria competenza esclusiva nell'istituzione delle Città metropolitane, perché secondo la Corte questa tesi porterebbe «per assurdo alla conclusione che la singola Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato non potrebbe fare» in relazione ad enti di rilevanza nazionale. La struttura della riforma Delrio, insomma, esce indenne dal palazzo della Consulta: ora resta da superare l'altra forma di «opposizione» delle **Regioni**, che passa dalla mancata approvazione delle leggi territoriali sulla redistribuzione delle funzioni.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti principali

01 | ELEZIONI INDIRETTE

Le **Regioni** avevano obiettato sulla legittimità dell'elezione di secondo livello, anche in base alle indicazioni della Carta europea delle Autonomie che chiede «elezioni libere» negli enti territoriali. Per i giudici anche l'elezione di secondo livello rappresenta una forma sostanziale di «libera elezione»

02 | RIFORMA COMPLESSIVA

La ridefinizione di confini e competenze degli enti territoriali è stata effettuata anche se non c'è stata «l'iniziativa dei Comuni» prevista dall'articolo 133 della Costituzione, che si riferirebbe alle iniziative relative a un singolo territorio

